



COMUNE DI SOVIZZO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 36050 (VI)

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

COPIA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero del registro	5	data	11-01-2019
------------------------	----------	------	-------------------

OGGETTO

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - ORDINANZA LIVELLO
CRITICITA' 1 (LIVELLO ARANCIONE).

Prot. n. 386 del 11/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Richiamata l'ordinanza sindacale n.67 del .13/12/2018 prot.n.15715 "Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera";

Evidenziato che l'ordinanza n.67/2018 riporta nel dispositivo le modalità di attivazione del livello di criticità 1 (livello arancio);

Considerato che dalla lettura del bollettino trasmesso dall'ARPAV in data 10/01/2019 si è verificato, nella stazione di riferimento, il superamento per quattro giorni consecutivi del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;

Rilevato che il personale comunale ha provveduto a posizionare la segnaletica verticale relativa al livello di criticità 1;

Richiamato il decreto del Sindaco n.20 del 18/12/2018 di proroga di posizione organizzativa ai responsabili di area;

ORDINA

A partire dal giorno 11 gennaio 2019 e fino a revoca, l'attivazione del punto 7. del dispositivo dell'ordinanza n.67 del 13/12/2018 relativo al primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO) ovvero:

"7.1. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

7.2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;

7.3. divieto di circolazione (anche nei festivi) per:

- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0;
 - autoveicoli benzina Euro 0 e 1;
 - autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4
- dalle ore 8:30 alle 18:30, salvo le esclusioni;

7.4. divieto di circolazione (anche nei festivi) per:

- veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) diesel Euro 0, 1, 2 e 3
- dalle ore 8:30 alle 12:30, salvo le esclusioni;

7.5. divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;

7.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe".

PRECISA

che le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4, si applicano nella zona evidenziata in colore rosso nell'Allegato "A" - *planimetria*" dell'ordinanza sindacale n.67/2018;

che resta ferma l'applicazione ai punti 7.3 e 7.4 delle esclusioni previste dall'ordinanza sindacale n.67/2018;

INFORMA

che il presente provvedimento cesserà la sua efficacia con apposita ordinanza;

RICORDA

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";

che l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

MANDA

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- alla Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- al Comando dei Carabinieri di Montecchio Maggiore;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to BACCHIOCCHI EDOARDO